

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
E SCIENZE POLITICHE,
ECONOMICHE E SOCIALI

Via Cavour, 84 – 15121 Alessandria AL
Tel. 0131 283745- Fax 0131 283773
www.digspes@unipmn.it



CONVENZIONE

TRA

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali - C.F. 94021400026 con sede in Alessandria - Palazzo Borsalino, via Cavour 84, nella persona del Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Serena Quattrocolo,

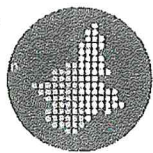
E

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli**, C.F. 94020060029 con sede in Vercelli – Palazzo di Giustizia, P.zza Amedeo IX n. 2, nella persona del Presidente, Avv. Danilo Cerrato, avente ad oggetto

ANTICIPO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

- visti gli articoli. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto il decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70;
- vista la Convenzione quadro stipulata dal Consiglio Nazionale Forense con la Conferenza dei Presidi e dei Direttori delle Facoltà e dei Dipartimenti di Giurisprudenza il 24 febbraio 2017;
- visto il regolamento della pratica forense approvato dal Consiglio dell'Ordine di xxxxxxxx

si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1

Oggetto

La presente Convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di Laurea LMG-01 delle Lauree magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione quadro si intende per:

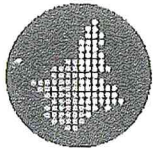
- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di xxxxxxxx;
- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6, lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- f) "Università": Università degli Studi del Piemonte Orientale presso la quale è istituito il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01)
- g) "CFU": crediti formativi universitari.

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente:

- a) iscritto all'ultimo anno del corso di Laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale,
- b) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea,



- c) che abbia già ottenuto il riconoscimento dei crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14);

Ai fini del riconoscimento del periodo di tirocinio anticipato lo studente deve comunque laurearsi entro sei mesi dal termine del tirocinio stesso (salvo quanto disposto dal successivo art. 5, c. 7)

Articolo 4

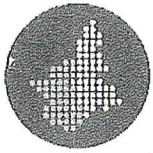
Domanda di anticipazione

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'articolo 3 della presente convenzione;
 - di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), d), e), f), g), ed h) della legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista iscritto presso l'Albo Avvocati di xxxxxx presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - c) dalla dichiarazione di impegno ed accettazione da parte dello stesso Avvocato.
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.
3. L'Università si impegna a verificare ed a comunicare l'effettiva presenza dei requisiti di cui al punto 1 lett. A) a semplice richiesta dell'Ordine.

Articolo 5

Svolgimento del semestre anticipato di tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della legge.

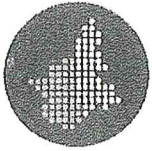


3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce sotto la vigilanza del Consiglio dell'ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento del tirocinante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
4. Il tirocinante deve assistere durante il semestre ad **almeno venti sedute**, con esclusione di quelle di mero rinvio, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento.
5. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
6. Lo studente dovrà comunque conseguire il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, salva la possibilità di richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi. Superati tali termini sarà cancellato dal registro praticanti ed il periodo di tirocinio anticipato compiuto rimarrà privo di effetti. Comunque il periodo di tirocinio anticipato compiuto non potrà essere considerato per più di 6 mesi ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.
7. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni da detto conseguimento, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
8. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
9. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 6

Libretto della pratica e relazione finale

1. Il tirocinante (con le modalità ed effetti di cui alle disposizioni di cui al Regolamento della pratica professionale deliberato/approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 29.03.2021) dovrà tenere e compilare il libretto della pratica compilandolo con l'indicazione:
 - a) delle udienze cui ha assistito e che dovranno essere in numero non inferiore a 20 per l'intero semestre, distribuite in maniera omogenea e non più di due a giornata,
 - b) di almeno 5 atti processuali o attività stragiudiziali alla cui predisposizione e/o redazione abbia effettivamente collaborato
 - c) di almeno 5 questioni giuridiche alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.



Entro il termine di 30 giorni dal termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige e deposita presso il Consiglio, unitamente al libretto della pratica debitamente compilato, una relazione finale dettagliata sulle attività svolte.

Libretto e relazione dovranno essere sottoscritti dal tirocinante e dal Dominus con attestazione della veridicità delle annotazioni e del loro contenuto.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 7 gli obblighi e le disposizioni relative alla tenuta e compilazione del libretto ivi comprese la frequentazione dello studio, la partecipazione alle udienze, l'indicazione degli atti processuali e delle questioni giuridiche trattate e la relazione semestrale, dovranno applicarsi anche ad ogni eventuale ulteriore semestre o parte di semestre successivo al primo.
3. Ai sensi dell'articolo 5.9 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

Articolo 7

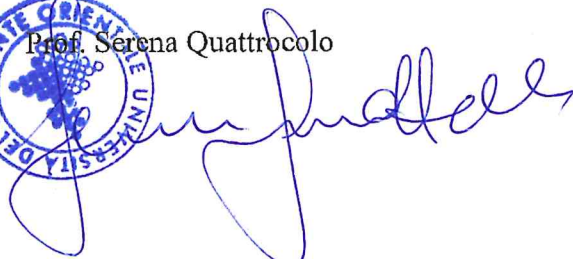
Durata

La presente convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione si intende, in ogni caso, tacitamente rinnovata con riserva di possibile revisione a richiesta di una delle parti

Alessandria/Vercelli, 06/09/2021

Il Direttore

Prof. Serena Quattrocchio



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli

Avv. Danilo Cerrato

